

## I CONTROLLI INDIVIDUALI DEL SOCIO NON AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (\*)

SOMMARIO: 1. Delimitazione del tema. – 2. Rapporto tra controllo del socio e controllo del collegio sindacale o del revisore. – 3. Inderogabilità dell'attribuzione del diritto di controllo individuale sulla gestione. – 4. Tecnica del controllo: il ricorso a professionisti di fiducia. – 5. Ambito del controllo. – 6. Il rapporto con le decisioni e le autorizzazioni. – 7. Notazioni conclusive.

1. La disciplina societaria introdotta dal d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 prevede novità importanti in materia di controllo individuale del socio non amministratore nella società a responsabilità limitata e configura una collocazione di questo tipo societario più vicina, rispetto al passato, alle società di persone<sup>1</sup>.

---

(\*) Lo scritto, integrato con le decisioni della giurisprudenza nel frattempo emanate e con i riferimenti della dottrina più specificamente legati al tema, contiene l'intervento al Seminario su *La nuova s.r.l. tra società di persone e s.p.a.*, tenuto nell'Università di Macerata il 19 maggio 2004.

(1) In seguito alla riforma del diritto societario sono state espresse varie opinioni che riguardano la possibilità di configurare la s.r.l., tramite clausole dell'atto costitutivo redatte in modo da sfruttare le opportunità offerte dall'autonomia statutaria, in senso più spiccatamente personalistico oppure capitalistico. In particolare, con riferimento alla disciplina del controllo individuale del socio può trovare conforto la tesi che ravvisa un maggiore avvicinamento del tipo s.r.l. alle società di persone. Per un'analisi delle problematiche connesse alla configurazione della nuova società a responsabilità limitata si rinvia a G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, p. 58 ss.; P. SPADA, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla « nuova » società a responsabilità limitata)*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, p. 495 ss.; O. CAGNASSO, *Ambiti e limiti dell'autonomia concessa ai soci della «nuova» società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2003, p. 368 ss.; M. PERRINO, *La "rilevanza del socio" nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, in *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, a cura di V. Santoro, Milano, 2003, p. 105 ss.; F. DI SABATO, *Diritto delle società*, Milano, 2005, p. 468 s.; G. MARASÀ, *La s.r.l. come società di capitali e suoi caratteri distintivi dalla s.p.a.*, in G. Marasà, *La riforma di società, cooperative, associazioni e fondazioni. Scritti*, Padova, 2005, p. 107 ss.; M. STELLA RICHTER jr, *La società a responsabilità limitata. Sez. 1 – Disposizioni generali. Conferimenti. Quote*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2005, p. 273 ss.

Prima di esaminare alcuni profili specifici del tema in oggetto è forse utile una sua delimitazione per quanto attiene a tre aspetti, tutti potenzialmente significativi, il cui approfondimento avrebbe richiesto spazi non disponibili, e che riguardano:

a) il rapporto tra la disciplina del controllo individuale e le innovazioni relative ai regimi di amministrazione – disgiuntiva o congiuntiva o una combinazione dei due sistemi per diverse categorie di operazioni<sup>2</sup> –, che hanno modificato il ruolo del socio non amministratore; le modalità di controllo del socio sono influenzate dalle scelte in materia di amministrazione oggi consentite, e saranno più articolate e approfondite nel caso di amministrazione disgiuntiva, essendo l'attenzione concentrata sull'operato di più soggetti;

b) temi relativi alla posizione del socio non investito dell'amministrazione: il socio, per quanto non amministratore, potrebbe interferire nella gestione a causa del varco aperto dall'art. 2479, comma 1, c.c.<sup>3</sup>, tanto che si prevede, nell'art. 2476, comma 7, c.c., il coinvolgimento nelle responsabilità degli amministratori di soci non amministratori, che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi<sup>4</sup>. In questo contesto si sarebbe potuta analizzare anche la norma sulla responsabilità per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, operazioni per le quali sono responsabili solidalmente e illimitatamente «quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto sepa-

---

(2) Nelle ipotesi in cui l'amministrazione sia affidata a più persone congiuntamente o disgiuntamente, il Codice civile rinvia alle norme sulle società di persone (art. 2475, comma 3). I sistemi di amministrazione congiuntiva e disgiuntiva possono essere combinati fra loro, così come avviene nelle società di persone, ma si richiede comunque il consenso di tutti gli amministratori per le operazioni più significative, e la possibilità di agire disgiuntamente per le altre (N. ABRIANI, *La società a responsabilità limitata. Sez. 2 – Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2005, p. 305).

(3) In base a tale norma i soci «decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione».

(4) La norma non disciplina l'ipotesi dell'amministratore di fatto (che presuppone comunque una titolarità del potere gestorio), ma interessa, piuttosto, i casi in cui, in base ad una clausola statutaria o per intervento dei soci o degli amministratori, uno o più atti siano di competenza dei soci (S. AMBROSINI, *Commento sub art. 2476 cod. civ.*, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, vol. terzo, artt. 2449-2510, Napoli, 2004, p. 1603).

rato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione» (art. 2331, comma 2, c.c.)<sup>5</sup>;

c) i controlli esterni e in particolare il problema della non applicabilità alla s.r.l. dell'art. 2409 c.c. sul controllo giudiziario, istituto che riguarda la tutela delle minoranze nella s.p.a.; è doveroso almeno evidenziare che la mancata previsione del controllo giudiziario è strettamente collegata alla nuova disciplina del controllo individuale nella s.r.l., poiché pare giustificata proprio dalle innovative previsioni contenute nell'art. 2476, commi 2 e 3, c.c. e che hanno ad oggetto i più ampi poteri di controllo sulla gestione in capo al socio non amministratore, la legittimazione individuale attribuita a ciascun socio sia ad esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, sia a richiedere la revoca giudiziale degli amministratori in caso di gravi irregolarità nella gestione della società<sup>6</sup>. È, quindi, indubbia la non

---

(5) Si rinvia a M. SEPE, *Commento sub art. 2331 cod. civ.*, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, vol. primo, artt. 2325-2379-ter, Napoli, 2004, p. 77, ove ulteriori approfondimenti e indicazioni bibliografiche.

(6) Nella disciplina previgente l'art. 2488, ultimo comma, c.c., prevedeva, anche in assenza del collegio sindacale, l'applicazione dell'art. 2409 c.c., mentre il nuovo art. 2477 c.c. non contiene alcun riferimento al controllo giudiziario. Il mancato richiamo è stato spiegato, già dai primi commentatori alla riforma, in modo pressoché unanime con la previsione delle attribuzioni di cui all'art. 2476 c.c. in capo a ciascun socio non amministratore, anche in base alle indicazioni della Relazione ministeriale che, in considerazione della possibilità di pronuncia di provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore in caso di gravi irregolarità nella gestione, ha espressamente affermato la superfluità del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. (M. BUSSOLETTI, *Il procedimento ex art. 2409 c.c.*, in *Riv. soc.*, 2003, p. 1227, il quale ipotizza che il legislatore abbia ritenuto gli strumenti a disposizione dei soci «molto più efficaci ed immediati»; D. CORAPI, *Il controllo interno delle s.r.l.*, in *Società*, 2003, p. 1574; G. RACUGNO, *Commento sub art. 2477 cod. civ.*, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, vol. terzo, artt. 2449-2510, Napoli, 2004, p. 1617). È stato inoltre argomentato che il presupposto delle «gravi irregolarità nella gestione della società» contenuto nel 3° comma della norma in oggetto si rinviene anche nell'art. 2409 c.c. e che la disciplina in materia di s.r.l. per la revoca dell'amministratore tutela maggiormente le minoranze, dato che attribuisce la legittimazione a ciascun socio indipendentemente dall'ammontare della partecipazione; sembrerebbe quindi che il legislatore abbia voluto effettivamente affidare il controllo sulla gestione di s.r.l. a ciascun socio ed al collegio sindacale, precludendo la possibilità del ricorso al controllo giudiziario (ASSOCIAZIONE PREITE, *Il diritto delle società*, a cura di G. Olivieri, G. Presti, F. Vella, Bologna, 2004, p. 292). Diversamente, è stato evidenziato che «l'aver attribuito al socio che non partecipa all'amministrazione un potere di ispezione non surroga in alcun modo l'eliminato controllo giudiziario» (C. MONTAGNANI, *Il controllo giudiziario: ambito di applicazione e limiti dell'attuale tutela*, in *Riv. soc.*, 2004, p. 1121 ss.; nello stesso senso G.C.M. RIVOLTA, *Il controllo giudiziario sulla gestione nel nuovo diritto delle società*, in *Giur. comm.*, 2005, I, p. 757).

esperibilità dell'azione *ex art.* 2409 c.c. da parte dei soci di s.r.l., così come è pressoché pacifico che la norma non si applichi nelle ipotesi di nomina facoltativa del collegio sindacale. Tuttavia, dall'entrata in vigore della nuova disciplina delle società di capitali è nato un dibattito <sup>7</sup> nella dottrina e nella giurisprudenza di merito <sup>8</sup> per quanto riguar-

---

(7) È stato prospettato che, nelle s.r.l. con obbligo di nomina del collegio sindacale, tale organo sia legittimato a presentare la denuncia al tribunale *ex art.* 2409 c.c. sulla base del richiamo contenuto nell'art. 2477, ultimo comma, c.c. In base a tale norma al collegio sindacale di s.r.l. nominato in via obbligatoria si applicano le norme in materia di s.p.a.; ai sindaci della s.r.l. sono quindi attribuiti i poteri e le funzioni di cui alle disposizioni in tema di s.p.a., e per taluno il rinvio vale anche per l'art. 2409 c.c. ossia per il potere di adire l'autorità giudiziaria. Per altra parte della dottrina, al contrario, l'art. 2409 c.c. è in ogni caso inapplicabile alla s.r.l., anche in presenza dell'organo di controllo obbligatorio (per i riferimenti dottrinari sulla controversia si rinvia a V. SCALI, *L'applicabilità del controllo giudiziario alle società a responsabilità limitata*, in [www.dircomm.it](http://www.dircomm.it), 2005, n. 6).

(8) Le prime pronunce hanno avuto ad oggetto questioni di diritto transitorio e le soluzioni sono state discordanti. Sull'applicabilità dell'art. 2409 c.c. alle s.r.l. dopo il 1° gennaio 2004, fino all'adozione delle modifiche statutarie previste dall'art. 223-bis, comma 3, disp. att. c.c. (e comunque, non oltre il 30 settembre 2004), si è espresso in senso favorevole Trib. Napoli, 4 giugno 2004 (decr.), in *Società*, 2005, p. 69; mentre Trib. Palermo, 16 aprile 2004 (decr.), in *Società*, 2005, p. 70, ha sancito l'inammissibilità del ricorso *ex art.* 2409 c.c. dopo il 1° gennaio 2004, poiché la disciplina previgente richiamata dall'art. 223-bis disp. att. c.c., che restava in vigore fino all'effettuazione delle modifiche statutarie, «sia essa statutaria o normativa, è esclusivamente quella strettamente connessa alle modifiche – obbligatorie o facoltative – che le società devono introdurre nei loro statuti, tutte inerenti fondamentalmente alla struttura interna delle stesse» (Trib. Palermo, 16 aprile 2004, *cit.*, p. 71, con nota di V. TRIPALDI). I giudici concordano sulla non applicabilità dell'art. 2409 alle s.r.l. prive di collegio sindacale, seppure con diverse argomentazioni: si veda ad esempio Trib. Bologna, 21 ottobre 2004 (decr.), in *Società*, 2005, p. 357.

Con riferimento all'ammissibilità del controllo giudiziario nelle s.r.l. dotate obbligatoriamente di collegio sindacale, le pronunce sono, invece, discordanti. Ne escludono l'applicabilità: Trib. Lecce, 16 luglio 2004 (decr.), in *Società*, 2005, p. 358, e in *Dir. fall.*, 2005, II, p. 276; Trib. Bari, 27 settembre 2004 (decr.), in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); App. Roma, 7 aprile 2005 (decr.), in [www.associazionepreite.it](http://www.associazionepreite.it). L'art. 2409 c.c. è stato ritenuto, invece, applicabile nelle s.r.l. con collegio sindacale obbligatorio da: Trib. Roma, 6 luglio 2004 (decr.), in *Giur. merito*, 2005, p. 312, con nota di L. D'ORAZIO, *Il controllo giudiziale ex art. 2409 c.c. e l'azione di responsabilità ex art. 2476 comma 3 c.c.: v'è ancora spazio per l'art. 2409 c.c. nelle s.r.l. con collegio sindacale obbligatorio?*, *ivi*, p. 321; tale decreto è pubblicato anche in *Giur. comm.*, 2005, II, p. 435, con nota di A. DALMARTELLO, *L'art. 2409 c.c. e la nuova s.r.l.*, p. 451, e in *Società*, 2005, p. 359, con nota di A. PATELLI e A. MARCINKIEWICZ, *ivi*, p. 367; Trib. Treviso, 28 settembre 2004 (decr.), in *Dir. fall.*, 2005, II, p. 276, con nota di A. PENTA, *Ancora in tema di controllo giudiziario nella società a responsabilità limitata e brevi riflessioni sulla revoca degli*

da l'applicabilità del controllo giudiziario alle s.r.l. dotate obbligatoriamente di collegio sindacale a norma dell'art. 2477, commi 2 e 3, c.c.<sup>9</sup>. La questione è stata rimessa alla Corte costituzionale, che si è recentemente pronunciata (con sentenza n. 481 del 29 dicembre 2005) dichiarando infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2409, 2476, comma 3 e 2477, comma 4, c.c. per eccesso di delega e ponendosi in maniera dubbiosa rispetto all'applicabilità dell'art. 2409 c.c. alle s.r.l. obbligatoriamente dotate di collegio sindacale<sup>10</sup>.

---

*amministratori*, *ivi*, p. 276; Trib. Milano, 8 luglio 2005 (ord.), in [www.associazionepreite.it](http://www.associazionepreite.it). Infine, si segnala Trib. Isernia, 7 maggio 2004 (decr.), in *Dir. fall.*, 2004, II, p. 822, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2409, 2488 e 2476 c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui non prevedono più la possibilità di esperire un controllo giudiziario ai sensi dell'art. 2409 c.c., non ravvisando nessun eccesso di delega; nella decisione si precisa, inoltre, che il legislatore ha ridisegnato completamente la disciplina della s.r.l. «destinata a divenire un tipo sociale polimorfo capace di porsi in una posizione mediana tra le società personali e quelle di capitali a base azionaria» (*ivi*, p. 830). Diversamente, App. Trieste, 5 novembre 2004 (ord.), che ha sollevato *ex officio* questione di legittimità costituzionale degli artt. 2409, comma 1 e comma 7, c.c., 2477, comma 4, c.c. e 2476, comma 3, c.c. per violazione dell'art. 76 Cost. (ord. pubblicata in *Società*, 2005, p. 355; in *Dir. fall.*, 2005, II, p. 275 e in *Giur. comm.*, 2005, II, p. 435).

(9) Uno degli argomenti che potrebbero giustificare la soppressione del controllo giudiziario per le società a responsabilità limitata, dotate o meno di collegio sindacale, è ravvisabile nella esplicita previsione della applicabilità dell'art. 2409 c.c. alle società sportive professionistiche, «comprese quelle aventi forma di società a responsabilità limitata» (art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91, come sostituito dall'art. 8 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37). La norma, introdotta occasionalmente con un decreto correttivo della riforma della disciplina del diritto societario, non è rilevante a livello di sistema poiché investe una fattispecie particolare in ragione di interessi di settore. Ciò confermerebbe che in generale le s.r.l. non sono sottoposte al controllo giudiziario, dato che il legislatore, per le s.r.l. sportive professionistiche, ne ha previsto l'applicabilità con una disposizione positiva. Si tenga conto, inoltre, che in queste società, in deroga all'art. 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è in ogni caso obbligatoria (art. 10, l. n. 91 del 1981).

Il citato art. 13, però, offre anche un «argomento a doppio taglio»: infatti, dato che «il collegio sindacale è sempre obbligatorio, la norma può essere letta come una conferma del principio accolto dalla riforma, o come una esplicita deroga al principio contrario. Nel primo caso la norma si espone ad una facile, ma non decisiva, critica di superfluità. Nel secondo si espone alla più grave censura di irragionevole disparità di trattamento» (G.C.M. RIVOLTA, *op. cit.*, p. 757, nota 4).

(10) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 481 del 29 dicembre 2005 (il cui testo è reperibile sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2409, 2476, comma 3 e 2477, comma 4, del Codice civile, sollevate in riferimento all'articolo 76 della Costituzione dalla Corte d'appello di Trieste (ord. 5 novembre 2004) e in riferimento agli articoli 3

2. Trattando dei controlli individuali del socio non amministratore può affrontarsi per primo il problema del rapporto tra il controllo del socio e il controllo del collegio sindacale, organo che può essere presente o assente all'interno della società e, nel caso in cui sia presente, può esserlo perché obbligatoriamente imposto dalla legge oppure per libera scelta dei soci (la sua nomina nella s.r.l. non è infatti sempre obbligatoria, adesso così come prima della riforma della disciplina delle società di capitali).

Nei casi in cui la nomina dell'organo di controllo sia volontaria, si può prevedere (ai sensi dell'art. 2477, comma 1, c.c.) un collegio sindacale o un revisore al quale affidare il controllo legale dei conti.

Diversamente da quanto accade nella società per azioni, dove il collegio sindacale può esercitare il controllo contabile soltanto in alcuni casi specifici, espressamente disciplinati <sup>11</sup>, nella società a responsabilità limitata l'organo è generalmente chiamato a svolgere funzioni

---

e 76 della Costituzione dal Tribunale ordinario di Cagliari (ord. 4 febbraio 2005). Le ordinanze di rimessione, dubitando della legittimità costituzionale delle norme novellate, denunciavano un eccesso di delega ravvisato, nel primo caso, nella esclusione totale della possibilità di ricorrere alla procedura *ex art.* 2409 c.c. con riferimento alla s.r.l., nell'altro, nella limitazione dell'operatività dell'art. 2409 c.c., ritenendo il rimettente che il collegio sindacale, ma non anche i soci, potesse promuovere il controllo giudiziario sulla gestione nella s.r.l. e comportando, perciò, una ingiustificata disparità di trattamento a danno dei soci di s.r.l. rispetto ai soci di s.p.a. e, comunque, rispetto al collegio sindacale. La Suprema Corte ha ritenuto le questioni non fondate. Per il profilo che qui interessa, ossia l'applicabilità dell'art. 2409 c.c. alle s.r.l. con nomina obbligatoria del collegio sindacale, la Corte si è espressa in termini di «opinabilità (ampiamente argomentata dalla Corte di Trieste) dell'interpretazione secondo la quale la denuncia *ex art.* 2409 c.c. – per il mero fatto che è inserita in un paragrafo del c.c. (§ 3 della sezione VI-*bis*) intitolato “del collegio sindacale” – costituirebbe un “potere” del collegio sindacale, la cui esperibilità deriverebbe dalla sola circostanza che un tale collegio esista». La Suprema Corte, quindi, propende per la non applicabilità alle s.r.l. della norma sul controllo giudiziario, pur in presenza di nomina obbligatoria dell'organo di controllo interno. Sarà certamente interessante seguire l'orientamento dei giudici di merito successivamente a questa sentenza.

(11) Nelle società per azioni il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (art. 2403, comma 1, c.c.), mentre il controllo contabile è esercitato da un revisore esterno; tuttavia, si può affidare al collegio sindacale la funzione di controllo contabile, con previsione statutaria, nelle società che adottano il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società c.d. chiuse) e non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato (art. 2409-*bis*, comma 3, c.c.).

attinenti i profili contabili e, per tale motivo, dovrà essere costituito per intero da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia (2409-*bis*, comma 3, c.c.)<sup>12</sup>.

Per quanto riguarda i compiti che è chiamato a svolgere e la conseguente modalità di interazione con i soci, occorre distinguere l'ipotesi in cui il collegio sindacale sia organo facoltativo da quella in cui la nomina sia obbligatoria, tenendo conto che in entrambi i casi la nomina è affidata, con norma inderogabile, ai soci (art. 2479, commi 2 e 3, c.c.).

Se la presenza dell'organo di controllo non è obbligatoria, l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore e determinarne competenze e poteri (art. 2477 c.c.), oppure rinviare alle norme in tema di s.p.a. Le parti, quindi, possono autonomamente stabilire quali competenze affidare all'organo di controllo<sup>13</sup>.

In caso di nomina obbligatoria del collegio sindacale si applicano, invece, le disposizioni in tema di società per azioni; ad esso può essere affidato il controllo contabile se l'atto costitutivo non dispone diversamente (art. 2477, ultimo comma, c.c.).

---

(12) N. ABRIANI, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 321.

(13) La legge lascia all'autonomia statutaria la determinazione delle competenze del collegio sindacale nel caso in cui la nomina sia facoltativa, ma individua dei limiti nell'applicazione di alcune norme inderogabili alla s.r.l., quale ad esempio l'art. 2429 c.c. sulla relazione dei sindaci e sul deposito del bilancio, richiamata dall'art. 2478-*bis* c.c. per tutte le s.r.l. e che rimanda all'applicazione dovuta di altre disposizioni sul collegio sindacale della s.p.a., quali le norme sulla responsabilità dei sindaci (art. 2407 c.c.), sulle delibere consiliari adottate in conflitto di interessi (art. 2475-*ter*, comma 2, c.c.) e sulle decisioni dei soci viziate da invalidità (art. 2479-*ter*, comma 1, c.c.) (M. ARATO, *Il controllo individuale dei soci e il controllo legale dei conti nella s.r.l.*, in *Società*, 2004, p. 1197). Sembra, quindi, che l'autonomia statutaria, per quanto attiene la determinazione delle competenze dell'organo di controllo, possa esplicarsi: *a*) nella limitazione al controllo sulla gestione, escludendo il controllo contabile (mentre non sembra possibile il contrario); *b*) nell'affidamento delle competenze di controllo sulla gestione e di controllo contabile; *c*) nella previsione di poteri soltanto collegiali per la richiesta agli amministratori di informazioni sulla società stessa o sulle controllate (M. ARATO, *op. cit.*, p. 1197). Si tenga conto che, nella disciplina previgente, in tutti i casi in cui il collegio sindacale era presente all'interno della s.r.l., come organo obbligatorio o facoltativo, doveva applicarsi la disciplina del collegio sindacale della s.p.a. (artt. 2397 ss. c.c. prev.), rinvio che attualmente può essere previsto per via statutaria, rinunciando alle possibilità offerte dal legislatore all'autonomia dei soci.

Se il collegio sindacale è presente, sia esso obbligatorio o facoltativo, può quindi essere incaricato o meno del controllo contabile, ma esercita sempre il controllo sulla gestione <sup>14</sup>.

Quel che è stato appena ricordato sull'organo di controllo interno interessa, per alcuni profili, il tema del diritto di controllo del socio perché, a differenza di quanto statuito dalla disciplina previgente, oggi non si richiede più l'assenza del collegio sindacale perché il controllo possa essere esercitato individualmente dai soci (art. 2476, comma 2, c.c.). Conseguentemente, il socio (ciascun socio non amministratore) può trovarsi ad esercitare il diritto di controllo anche se è nominato il collegio sindacale o il revisore.

In presenza dell'organo di controllo il socio dovrà rapportarsi con esso nell'esercizio dei suoi poteri. La legge impone l'obbligo di collaborazione con i soci in capo agli amministratori <sup>15</sup>, ma tale dovere può

---

(14) Sul punto va peraltro registrata l'osservazione di P. SPADA, *Classi e tipi di società*, cit., p. 504, per il quale l'ufficio del collegio sindacale obbligatorio nella s.r.l. è ufficio di controllo contabile, non chiamato ad esercitare la vigilanza sulla legalità e la correttezza dell'amministrazione, diversamente da quanto accade nella s.p.a. Che il controllo contabile non sia svincolato da un controllo sulla gestione è sostenuto da ASSOCIAZIONE PREITE, *op. cit.*, p. 289, sulla base della previsione contenuta nell'art. 2429 c.c., applicabile alle s.r.l., di un giudizio sulla gestione nella relazione dei sindaci.

(15) Per quanto riguarda il rapporto tra i soci e gli amministratori, un'ipotesi ragionevole e legittima di rifiuto degli amministratori di fronte a richieste di informazioni o consultazioni da parte dei soci si potrebbe prospettare nei casi in cui tali richieste siano un palese strumento ostruzionistico, di intralcio alla gestione (S. AMBROSINI, *op. cit.*, p. 1588). In generale, posto che il diritto di controllo individuale «è ovviamente soggetto, come ogni altra situazione soggettiva del socio, ai limiti generali posti dal principio di buona fede come correttezza», l'ampiezza della nuova formula legislativa sembra «lasciare eccessivo spazio a possibili esercizi abusivi, corrivi e ricattatori del diritto in questione» (M. PERRINO, *op. cit.*, p. 117). È stata inoltre prospettata anche la possibilità di prevedere l'esclusione per giusta causa del socio che abusi del diritto di controllo individuale (M. ARATO, *op. cit.*, p. 1195). Anche in giurisprudenza si è già ipotizzata la possibilità di intralci alla gestione ed è stato precisato che, data la mancanza di limiti al diritto di controllo, se ne deduce che «il legislatore abbia consapevolmente introdotto un penetrante controllo del singolo socio, ancorché con implicazioni potenzialmente dirompenti e destabilizzanti, ove costui sia mosso da intenti strumentali o addirittura da sleali finalità concorrenziali» (Trib. Milano, ord. 30 novembre 2004, in *Giur. it.*, 2005, p. 1246, con nota di P.L. NELA) e che tale diritto si configura «senza alcun limite se non quello della buona fede» (Trib. Ivrea, ord. 2 luglio 2005, in *Società*, 2005, p. 1542, con nota di R. AMBROSINI, e in [www.dircomm.it](http://www.dircomm.it), 2005, n. 7-8). Il diritto di controllo individuale del socio deve essere esercitato, quindi, secondo i principi generali di buona fede e correttezza e i limiti sembrano ravvisarsi nell'intralcio all'attività gestoria.

essere ragionevolmente prospettato, seppure indirettamente, anche in capo al collegio sindacale o al revisore, nei casi in cui questi ultimi debbano fornire agli amministratori le informazioni richieste dal socio.

Inoltre, nel caso di società (in particolare, per quanto interessa, s.r.l.) controllate da società con azioni quotate in mercati regolamentati, l'attività di revisione contabile deve essere affidata a società di revisione iscritte all'albo speciale tenuto dalla Consob (art. 165 TUF<sup>16</sup>), ad eccezione delle società controllate che non rivestano un ruolo particolare ai fini della redazione del bilancio consolidato; queste s.r.l., essendo solitamente di dimensioni rilevanti, sono tenute alla nomina del collegio sindacale, che opera in presenza sia dell'attribuzione del controllo contabile in via esclusiva alla società di revisione, sia del concorrente diritto di controllo di ciascun socio<sup>17</sup>. In quest'ultima ipotesi, quindi, il socio eserciterà il suo diritto in presenza della società di revisione cui è stata affidata l'attività di revisione contabile, ed eventualmente anche del collegio sindacale.

Il socio che non partecipa all'amministrazione, quindi, esercita il suo diritto indipendentemente dal fatto che sia nominato l'organo di controllo.

Da questo punto di vista, la norma vigente sembra tener conto del fatto che il diritto attribuito al socio di s.r.l. è tutt'altro rispetto alle funzioni del collegio sindacale o del revisore. Trattandosi di prerogative ben diverse, quindi, non viene più riconosciuto al socio il diritto di cui all'art. 2476, comma 2, soltanto in assenza del collegio sindacale (come, invece, stabiliva il previgente art. 2489 c.c.), ossia non in "sostituzione" di quest'ultimo (come, forse, un'interpretazione sommaria della vecchia norma poteva indurre a credere), poiché il controllo esercitato dal socio di s.r.l., dotato o privo di organo di controllo, non equivale al controllo posto in essere dal collegio sindacale nelle s.p.a.<sup>18</sup>.

---

(16) Questa norma è stata integrata, con l'aggiunta del comma 1-bis, dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, con disposizioni sulla società incaricata della revisione contabile della capogruppo.

(17) N. ABBIANI, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 324.

(18) Nello stesso senso, con riferimento alle finalità del controllo dei sindaci e dei soci, E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2005, p. 791, ove l'Autrice segnala che «il controllo del collegio sindacale, a differenza di quello individuale dei soci, è finalizzato alla tutela dell'interesse sociale nei confronti del mercato e dei terzi e, in quest'ottica, non pare esattamente coincidere con i nuovi poteri in commento».

Come noto, infatti, i compiti gravanti sui sindaci sono qualificabili come veri e propri *poteri-doveri*, ai quali essi devono adempiere con professionalità e diligenza, rispondendone a norma dell'art. 2407 c.c.; diversamente, il socio esercita il *diritto* di richiedere notizie agli amministratori e di consultare la documentazione riguardante l'amministrazione soltanto per i propri personali interessi e non è responsabile nei confronti di alcun soggetto se non esercita questo suo diritto.

Inoltre, i componenti del collegio sindacale, tra i doveri a loro carico, hanno il compito di vigilare «sul rispetto dei principi di corretta amministrazione» (art. 2403, comma 1, c.c.), mentre i soci hanno il diritto di controllare la documentazione contabile e l'operato degli amministratori, di cui la legittimazione a promuovere l'azione di responsabilità è corollario diretto.

Queste notazioni sono indispensabili per chiarire che, anche se ci si riferisce al *controllo* del socio, si utilizza tale termine in senso atecnico: non si tratta, infatti, come è evidente, di un controllo assimilabile a quello dell'organo sindacale. La legge attribuisce al socio, infatti, un ampio *diritto ad essere informato*<sup>19</sup>, ossia un *diritto di accesso* e un *diritto di ispezione* sulla documentazione, oltre al diritto di richiedere notizie agli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali.

Il socio che non partecipa all'amministrazione esercita, quindi, un *controllo documentale* (non si può negare che egli “controlli” i documenti nel momento in cui vi accede e li consulta) nel senso, però, appena accennato e che sembra ragionevole accogliere, pur se si continuerà ad utilizzare di seguito la parola *controllo*, di cui si avvalgono la dottrina e la giurisprudenza che si occupano della norma in oggetto.

Per questo, nel momento in cui all'interno della s.r.l. è nominato un collegio sindacale, si verifica una sorta di sovrapposizione<sup>20</sup> soltanto formale (nel senso che non si pone un problema di interferenze) tra i poteri-doveri di quest'ultimo organo e il diritto di controllo sull'amministrazione che la legge riconosce a ciascun socio, in quanto l'attività di verifica potrebbe concentrarsi, in concreto, sullo stesso oggetto

---

(19) B. LIBONATI, *Diritto commerciale. Impresa e società*, Milano, 2005, p. 477.

(20) La terminologia è di N. ABRIANI, in *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 322, secondo il quale con riferimento alle funzioni di controllo sulla gestione «si registra una sovrapposizione tra i poteri-doveri del collegio sindacale e il concorrente potere di controllo sull'amministrazione, che la legge riconosce a ciascun socio anche in presenza dell'organo di controllo interno». Non si ravvisa una vera e propria sovrapposizione perché collegio sindacale e socio operano su livelli diversi; inoltre, un *potere* è certamente attribuito dalla legge ai sindaci, mentre ai soci è riconosciuto un diritto.

(ad esempio, sui documenti contabili), ma con modalità, effetti e finalità non equiparabili.

Diritto di controllo del socio non amministratore e potere-dovere di controllo del collegio sindacale o del revisore, se nominati, sono ben distinti nella vigente normativa così come in quella previgente, anche se le prerogative attribuite ai soci risultano oggi rafforzate e la possibilità di coinvolgimento del professionista rende i controlli degli stessi più efficaci.

Le più ampie competenze del collegio sindacale nel controllo della gestione rispetto a quelle accordate ai singoli soci<sup>21</sup> (i sindaci, infatti, possono richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari anche con riferimento alle società controllate: art. 2403-*bis*, comma 2, prerogativa che non è stata estesa ai soci) sono collegate al dovere di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in relazione al quale i sindaci non possono sindacare nel merito le scelte degli amministratori<sup>22</sup>.

Pur non potendo porre in essere alcuna ingerenza nella gestione, i sindaci hanno comunque la possibilità e, forse, anche il dovere, di invitare a riflettere i soci nei casi in cui considerino determinate scelte gestionali poste in essere dagli amministratori non convenienti o addirittura dannose per la società<sup>23</sup>.

---

(21) N. ABBRIANI, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 322.

(22) I sindaci sono infatti tenuti ad effettuare un controllo di legittimità sostanziale (nel senso che non debbono limitarsi ad una verifica formale o superficiale) nei confronti dell'osservanza della legge e dello statuto, nonché dei principi di corretta amministrazione da parte degli amministratori che, da parte loro, devono anche rispondere al dovere di diligente e prudente amministrazione. L'azione del collegio sindacale non può, tuttavia, spingersi oltre ed esprimere valutazioni sulla opportunità, sulla economicità e sulla prudenza, ossia sul merito della gestione; si configurerebbe, in questo modo, una invasione nella sfera di autonomia decisionale riservata all'organo amministrativo, in contrasto con il principio di divisione dei poteri proprio del modello tradizionale di amministrazione e controllo delle società di capitali (per un'ampia disamina delle problematiche connesse all'alternativa tra legittimità e merito, pur se riferita al sistema previgente la riforma della disciplina delle società di capitali, si veda G. CAVALLI, *I sindaci*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. V, Torino, 1988, p. 94 ss.).

(23) Nello stesso senso G. RACUGNO, *L'amministrazione della s.r.l. e il controllo legale dei conti*, in *Società*, 2004, p. 16, nota 34, il quale precisa che la funzione di vigilanza sui principi di corretta amministrazione, in capo all'organo di controllo, include una «indiretta possibilità di sindacare sia le scelte imprenditoriali compiute dai gestori del patrimonio sociale» che le modalità in cui le operazioni sono poste in essere, tenendo conto delle regole aziendalistiche di prudente gestione.

Per quanto riguarda le prerogative attribuite ai soci, una sorta di controllo di merito si può configurare nel caso in cui siano attribuiti ai singoli soci «particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società» (art. 2468, comma 3, c.c.), ad esempio un diritto di veto o di decisione su particolari atti gestori<sup>24</sup>. Si tratta, più precisamente, di un controllo funzionale all'esercizio di quel particolare diritto, ossia di un controllo documentale finalizzato ad una valutazione di merito, in base alla quale il socio concede o nega l'autorizzazione su una specifica operazione gestoria. A questi soci, ai quali l'atto costitutivo abbia attribuito tali diritti riguardanti l'amministrazione, non può riconoscersi la qualifica di amministratore<sup>25</sup>, né di diritto né di fatto. Sono quindi anch'essi detentori di poteri individuali di controllo e non si può negare loro il diritto all'informazione spettante ai soci non amministratori.

3. I diritti riconosciuti ai soci non amministratori dall'art. 2476, comma 2, c.c. non possono essere compresi o addirittura annullati con clausole dell'atto costitutivo<sup>26</sup>.

---

(24) M. STELLA RICHTER *jr*, *op. cit.*, p. 286; nello stesso senso anche N. ABRIANI, *La società a responsabilità limitata*, *cit.*, p. 292, ove precisa che, ad eccezione delle materie di esclusiva competenza dell'organo amministrativo (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, secondo la previsione dell'art. 2475, ultimo comma, c.c.), l'atto costitutivo della s.r.l. può affidare alla volontà vincolante dei soci qualunque decisione in materia amministrativa e può inoltre riconoscere un potere di veto o istruzione, collettivo o individuale, su determinate operazioni gestorie. Sui profili dei particolari diritti attribuibili ai singoli soci si segnala, inoltre, M. NOTARI, *Diritti «particolari» dei soci e categorie «speciali» di partecipazioni*, in *AGE*, 2003, p. 329 ss., che pure prospetta la possibilità di attribuzione ad un socio non amministratore di un diritto di opposizione in relazione a specifici atti di gestione, così come previsto in materia di società di persone (art. 2257 c.c.).

(25) F. PARRELLA, *Commento sub art. 2476 cod. civ.*, in *La riforma delle società. Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Artt. 2462 – 2510 cod. civ.*, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 2003, p. 125.

(26) Considerano non derogabile l'attribuzione del diritto di controllo individuale del socio non amministratore, con diverse argomentazioni: O. CAGNASSO, *Ambiti e limiti*, *cit.*, p. 371 s.; G. CAVALLI, *Il controllo legale dei conti*, in V. Santoro (a cura di), *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, Milano, 2003, p. 217; D. CORAPI, *op. cit.*, p. 1573; F. PARRELLA, *op. cit.*, p. 125 ss.; D.U. SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario. Autonomia privata e norme imperative nei dd.lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6*, Milano, 2003, p. 219 s.; S. AMBROSINI, *op. cit.*, p. 1588; M. ARATO, *op. cit.*, p. 1195; B. LIBONATI, *op. cit.*, p. 477; E. FREGONARA, *op. cit.*, p. 802.

Anche la giurisprudenza propende per la inderogabilità della disciplina legale del controllo individuale: in particolare, si veda Trib. Bari, 10 maggio 2004 (ord.), che si esprime con ampiezza di argomentazioni per la indisponibilità e non derogabilità

3.1. Si ritiene illegittima, infatti, una clausola dell'atto costitutivo che limiti il diritto dei soci per quanto riguarda il contenuto oppure le condizioni di esercizio dell'attività di controllo<sup>27</sup>, sia nelle s.r.l. dotate di collegio sindacale, per nomina volontaria o obbligatoria, sia in quelle che ne sono prive.

In particolare, nei casi in cui non sia previsto un organo di vigilanza, le verifiche individuali dei soci assumono valenza particolare, poiché si configurano come unico<sup>28</sup> controllo specifico delle scelte e

---

della disposizione tramite clausola statutaria, se non *in melius* rispetto alla previsione normativa, in *Giur. it.*, 2005, p. 308 ss., p. 310, con nota di O. CAGNASSO, *Diritto di controllo dei soci e revoca dell'amministratore per gravi irregolarità: primi provvedimenti in sede cautelare relativi alla «nuova» società a responsabilità limitata* (*ivi*, p. 315 ss.), e inoltre pubblicata: in questa *Rivista*, 2004, II, p. 259 ss., p. 262, con nota di F. VESSIA, *Sui poteri di informazione e controllo dei soci di società a responsabilità limitata nel regime transitorio, alla luce dell'art. 223-bis disp. att. c.c.* (*ivi*, p. 267 ss.); in *Foro it.*, 2004, I, c. 3217 ss., c. 3229, con nota senza titolo di D. LONGO (*ivi*, c. 3217) e in *Dir. fall.*, 2005, II, p. 149, con nota di E. CARDINALE, *Brevi note in tema di diritto transitorio e ultrattività della previgente disciplina delle società di capitali* (*ivi*, p. 149 ss.).

In favore della derogabilità del diritto di controllo, N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2005, I, p. 162 ss., ove l'Autore prospetta «spazi all'intervento di pattuizioni parasociali dirette a regolamentare in termini restrittivi l'esercizio del diritto di controllo» e, sul piano statutario, «clausole integrative rispetto alla disciplina legale, volte a regolare le modalità di esercizio del diritto di controllo» e «clausole statutarie propriamente derogatorie rispetto alla disciplina legale, dirette a incidere sul contenuto del diritto di controllo o sulla legittimazione al suo esercizio».

(27) In questo senso, con riferimento soltanto alle s.r.l. nelle quali è presente il collegio sindacale per obbligo di legge, N. ABRIANI, *La società a responsabilità limitata. Sez. 2 – Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli*, in AA. VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2004, p. 321; al fine di evitare la sovrapposizione tra i poteri-doveri del collegio sindacale e il potere di controllo sull'amministrazione dei soci, l'Autore, tuttavia, successivamente (in *La società a responsabilità limitata. Sez. 2 – Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli*, in AA. VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2005, p. 322, edizione alla quale si continuerà a fare riferimento in seguito) ammette la possibilità di delimitare il diritto di consultazione dei soci attraverso l'introduzione di una clausola dell'atto costitutivo, che sembra richiedere il consenso unanime di tutti i soci. Si veda, dello stesso Autore, *Controlli e autonomia statutaria: attenuare l'«audit» per abbassare la «voice»?*, in *AGE*, 2003, p. 343 ss., e *Controllo individuale del socio, cit.*, p. 161 ss. (si rinvia alle indicazioni contenute nella nota precedente).

(28) Nelle ipotesi in cui non è presente il collegio sindacale o il revisore esterno, il controllo è infatti affidato integralmente al socio (N. ABRIANI, *Controlli e autonomia statutaria, cit.*, p. 339) e se si ritenesse derogabile la norma in questione, si eliminerebbe qualsiasi controllo dell'operato dell'organo amministrativo e mancherebbe del tutto la importante funzione di controllo sull'amministrazione (F. VESSIA, *op. cit.*, p. 270).

dei comportamenti degli amministratori; in quest'ipotesi, quindi, la disciplina legale del controllo individuale appare – a maggior ragione – non derogabile.

Le argomentazioni a sostegno della inderogabilità dell'attribuzione del diritto dei soci ad essere informati (meglio: le argomentazioni contrarie a quelle a sostegno della derogabilità) sono molteplici e sono state già individuate e ampiamente approfondite in dottrina <sup>29</sup>.

In primo luogo, da una interpretazione letterale della norma, non si ritiene significativa la mancata riproposizione dell'ultimo comma del previgente art. 2489 c.c., che sanciva la nullità dei patti contrari a tale diritto, per avallare l'ammissibilità di questi ultimi; la norma, d'altro canto, si configura come imperativa perché il legislatore non ne ha consentito positivamente la derogabilità, ammettendo la validità di una diversa scelta dei soci <sup>30</sup>.

È pacifico, infatti, che i soci possano, attraverso clausole dell'atto costitutivo, fruire delle possibilità date dall'autonomia statutaria nel momento in cui le disposizioni di legge contengano l'inciso «salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo»: in queste ipotesi è ammessa la derogabilità *in peius*, ossia in senso più sfavorevole al socio.

Le modifiche della disciplina *in melius*, ossia in senso più favorevole al socio, sono invece certamente ammesse, poiché, coerentemente con i principi ispiratori della riforma in materia di s.r.l., concorrono a rafforzare la posizione del socio nella gestione sociale.

---

Anche la giurisprudenza ha evidenziato che il potere di controllo del socio non amministratore è stato rafforzato perché, nel nuovo modello di s.r.l. «potrebbero difettare tanto il collegio sindacale quanto l'assemblea, intesa quale luogo ed organo cui gli amministratori debbono rendere conto del loro operato» e ciò avvalorava il carattere non derogabile della disposizione che «finisce col costituire, in concreto, l'unico argine nei confronti del potere gestorio, altrimenti incontrollabile, degli amministratori» (Trib. Bari, 10 maggio 2004, in questa *Rivista*, 2004, II, p. 262).

(29) Si vedano i contributi degli Autori citati nella nota 26.

(30) D.U. SANTOSUOSSO, *op. cit.*, p. 220. Il dato letterale della mancata riproduzione della norma che sanciva la nullità (art. 2489, comma 2, prev.) non giustifica l'ammissibilità di una restrizione del diritto all'informazione, neppure con riferimento alla possibilità offerta dalla dottrina (G. FERRI, *Le società*, in *Trattato di diritto civile italiano* fondato da Vassalli, X, 3, Torino, 1985, p. 242) di comprimere lo stesso diritto nelle società di persone (F. PARRELLA, *op. cit.*, p. 125 ss.).

Altra argomentazione proposta da chi propende per la derogabilità del diritto di ispezione si basa sulla qualificazione dello stesso come diritto individuale, del singolo socio, al quale egli può liberamente rinunciare.

In realtà, si è di fronte ad un diritto della categoria e non del singolo individuo, e quindi non disponibile. Il diritto del socio non amministratore ad essere informato è espressione della volontà del legislatore di valorizzare la persona del socio <sup>31</sup>, qualunque sia l'investimento effettuato, attraverso «una dinamica continua di comportamenti e di scambi di notizie il cui *optimum* sarebbe appunto la completa consapevolezza di ciascuno su ogni momento dell'attività d'impresa» <sup>32</sup>.

La questione riguardante l'imperatività, o meno, della norma sul diritto di accesso dei soci alla documentazione riguardante l'amministrazione è proponibile con riferimento alla maggior parte delle norme riguardanti la s.r.l. e, in generale, il diritto societario, ossia a quelle che stabiliscono delle regole senza, da un lato, contemplare deroghe e senza, dall'altro, fulminare di nullità i patti contrari.

Ragionando *a contrario*, se si ammettesse la disponibilità delle disposizioni costruite dal legislatore secondo una tecnica simile a quella dell'art. 2476 c.c., si arriverebbe alla paradossale conseguenza che tutte le norme che non contengono un divieto per i patti contrari sono derogabili *in peius*. In questo modo, non si potrebbero più identificare dei *tipi di società*, ossia dei modelli legali di organizzazione dell'operazione societaria, così come li prevede il Codice civile: non ce ne sarebbe più nessuno, dato che non sarebbero riconducibili agli schemi fissati dal legislatore, o ce ne sarebbero tanti quanti i possibili atti costitutivi creati dai soci in base ai loro interessi e alle loro esigenze. Ciò costituisce un paradosso perché, a norma dell'art. 2249 c.c. e in termini inequivocabili, esiste un numero chiuso di tipi di società <sup>33</sup>. Inoltre, sembrerebbe di arrivare quasi alla possibilità di creare «tipi ignoti al diritto positivo», «società atipiche» la cui ammissibilità è certamente da escludere <sup>34</sup>.

---

(31) La legge delega per la riforma del diritto societario prefissa per la s.r.l. «un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci» (art. 3, comma 1, lett. a), l. n. 366 del 2001).

(32) B. LIBONATI, *op. cit.*, p. 478.

(33) P. SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974, p. 3.

(34) Occorre sostenere «il valore cogente, quindi l'inderogabilità, in sede negoziale, delle norme alle quali può attribuirsi un ruolo d'identificazione dei tipi nominati di società» (P. SPADA, *La tipicità, cit.*, p. 5). Pur nella consapevolezza che il tipo, inteso come fattispecie, «ha perduto gran parte del proprio ruolo», occorre riconoscere che oggi lo stesso mantiene l'unico ruolo di «contribuire alla selezione delle norme

Questo potrebbe essere, alle estreme conseguenze, il panorama prospettato se si avvalorasse la derogabilità assoluta delle norme. Alcuni studi di diritto dell'economia palesano, attraverso la predisposizione di statuti più consoni, di volta in volta, all'interesse dei soci, una maggiore efficienza del mercato. In realtà, un mercato senza regole non è efficiente, poiché per gli aspiranti soci i costi di informazione per conoscere di volta in volta il "contenuto" delle clausole statutarie sarebbero troppo alti<sup>35</sup>.

Infine, un altro argomento a favore della indisponibilità del diritto di controllo dei soci è rappresentato dall'esistenza della fattispecie dell'«impedito controllo», ossia dalla tutela penale fornita dall'art. 2625 c.c., che punisce gli amministratori che abbiano «impedito o comunque ostacolato lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione»<sup>36</sup>.

---

inderogabili e all'accertamento della trasformazione delle società» (P. SPADA, *Classi e tipi di società*, cit., p. 503).

(35) Si condividono pertanto le argomentazioni di G. FERRI jr, *Autonomia statutaria e mercato a confronto*, in questa *Rivista*, 1999, I, p. 919 ss., per il quale (*ivi*, p. 931 s.) le norme espressamente dettate al fine di tutelare la minoranza sono derogabili «soltanto nel senso di un rafforzamento di tale tutela»: ad esempio, si possono prevedere percentuali minori di quelle fissate dal legislatore per la convocazione della assemblea, per la denuncia al collegio sindacale e al tribunale, ma non si possono stabilire soglie maggiori. Infatti, appare «coerente ritenere che la indicazione di determinate percentuali assuma il significato di tutela minimale della minoranza medesima: tutela che la maggioranza, e proprio in quanto tale, non può, attraverso l'autonomia statutaria, ridurre, aumentando siffatte percentuali, ma soltanto rendere più accessibile, diminuendo la quota di capitale a tal fine necessaria». L'autonomia statutaria, quindi «esige dei limiti, ma in funzione, essenzialmente, della considerazione di ragioni di tutela della minoranza» (G. FERRI jr, *Autonomia statutaria*, cit., p. 934).

Diversamente, N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio*, cit., p. 155 ss., il quale prospetta (*ivi*, p. 168) una generale «presunzione di derogabilità» per le disposizioni di carattere organizzativo che non contengano una esplicita indicazione normativa e che non abbiano una «valenza metaindividuale tale da farla eccezionalmente assurgere a limite invalicabile dalla libertà statutaria». L'insieme delle norme che formano la disciplina legale della s.r.l., quindi, «viene ad assolvere al ruolo assegnato nei moderni ordinamenti allo *ius dispositivum*: una funzione ad un tempo anticipatrice della presumibile volontà delle parti, con conseguente risparmio dei c.d. «costi di negoziazione», e di indirizzo dell'azione dei privati, condotta alla stregua di valori propri dell'ordinamento giuridico, la cui pretermissione, pur essendo consentita alle parti, richiede la manifestazione di una precisa volontà derogatoria» (N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio*, cit., p. 168).

(36) La norma è segnalata da E. FREGONARA, *op. cit.*, p. 803 s. L'art. 2625 c.c. è stato recentemente integrato dalla l. 28 dicembre 2005, n. 262 (legge sulla tutela del risparmio) che ha previsto sanzioni e pene raddoppiate nelle ipotesi di società aperte.

Il modello s.r.l. è, quindi, imperativo<sup>37</sup>, ossia inderogabile *in peius*, salvo che la legge consenta espressamente, in specifiche norme, una diversa statuizione dei soci, oppure si deroghi a norme che non riguardano diritti fondamentali della categoria dei soci.

3.2. Come evidenziato già dai primi commentatori della norma, il diritto all'informativa concesso ai soci di s.r.l. non può essere diminuito dall'atto costitutivo per non vanificare l'attribuzione (non derogabile<sup>38</sup>) al socio della legittimazione ad esercitare individualmente l'azione sociale di responsabilità e a chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore in caso di gravi irregolarità nella gestione (art. 2476, comma 3, c.c.), rispetto alle quali lo stesso diritto all'informazione è finalizzato<sup>39</sup>.

È stato sottolineato che non è casuale la collocazione della norma nella disposizione riguardante la responsabilità degli amministratori e in un comma immediatamente precedente quello sulla azione di responsabilità (appunto, il comma 3 dell'art. 2476 c.c.)<sup>40</sup>.

Il diritto di controllo sulla gestione riconosciuto a ciascun socio non amministratore non è, infatti, fine a se stesso, ma è finalizzato alla legittimazione all'azione di responsabilità degli amministratori che può

---

(37) B. LIBONATI, *op. cit.*, p. 478.

(38) La legittimazione ad esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori è parte di un «nucleo inderogabile, e di notevole impatto, di tutele a favore del socio» (O. CAGNASSO, *Ambiti e limiti, cit.*, p. 372). Inoltre, tale attribuzione spetta individualmente a ciascun socio e non può essere attribuita dall'atto costitutivo a determinate percentuali di partecipazione al capitale sociale. In questa norma il «diritto all'autotutela del singolo socio» è «riconosciuto al massimo grado, in un contesto che enfatizza un rapporto diretto fra amministratore e socio» (B. LIBONATI, *op. cit.*, p. 474).

(39) Così F. PARRELLA, *op. cit.*, p. 125 s.; nello stesso senso, considerano il diritto di ciascun socio di promuovere l'azione sociale di responsabilità verso gli amministratori come un corollario del controllo individuale del socio: O. CAGNASSO, *Ambiti e limiti, cit.*, p. 372; G. CAVALLI, *Il controllo legale dei conti, cit.*, p. 218; S. FORTUNATO, *I controlli nella riforma delle società*, in *Società*, 2003, p. 306; ASSOCIAZIONE PREITE, *op. cit.*, p. 287; N. ABRIANI, *La società a responsabilità limitata, cit.*, p. 320; M. ARATO, *op. cit.*, p. 1194; S. AMBROSINI, *op. cit.*, p. 1588; F. VESSIA, *op. cit.* p. 268 e p. 273; N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio, cit.*, p. 156 s.; E. FREGONARA, *op. cit.*, p. 802. In giurisprudenza, nello stesso senso: Trib. Parma, 25 ottobre 2004 (decr.), in *Società*, 2005, p. 758, con nota di M. MALAVASI (*ivi*, p. 759 ss.); Trib. Milano, 30 novembre 2004, *cit.*, p. 1246, per il quale l'attribuzione a ciascun socio non amministratore della legittimazione all'azione di responsabilità contro gli amministratori rende necessario il riconoscimento di un diritto di controllo «correlativamente penetrante ed adeguato».

(40) F. VESSIA, *op. cit.*, p. 268.

essere attivata dal socio. Rendere meno efficace il diritto di ispezione della documentazione da parte del socio per via statutaria significa, quindi, mettere i soci nella impossibilità di esperire l'azione di responsabilità in caso di gravi irregolarità nella gestione e, si ricordi, in un contesto nel quale non è più possibile azionare il procedimento di controllo giudiziario. Ai sindaci, infatti, è affidata la funzione di vigilanza sull'amministrazione, mentre il socio ha diritto di ispezionare i documenti amministrativi e quindi l'operato degli amministratori, tanto che può esercitare l'azione di responsabilità.

Si segnala che la recente legge sulla tutela del risparmio <sup>41</sup> ha attribuito il potere di esercitare l'azione di responsabilità al collegio sindacale, con una modifica all'art. 2393 c.c. <sup>42</sup>. Per la disciplina previgente tale competenza era riservata soltanto al consiglio di sorveglianza, che può proporre l'azione di responsabilità a maggioranza dei suoi componenti (art. 2409-*decies*, comma 2, c.c.).

La norma, inserita all'interno della disciplina della s.p.a., non chiarisce se si debba applicare anche ai sindaci di s.r.l. Ad una prima analisi la soluzione parrebbe negativa, sia per i collegi sindacali nominati per obbligo di legge, sia per quelli facoltativi; se invece si propendesse per l'applicazione anche alla s.r.l., si verificherebbe un avvicinamento della disciplina a quella capitalistica della s.p.a.

3.3. In ogni caso, il diritto di informazione e di ispezione del socio non è indipendente dagli altri profili di disciplina. Il diritto di controllo individuale del socio, da una parte, si collega ad esigenze di ri-

---

(41) L. n. 262 del 2005.

(42) L'art. 3, comma 1, della l. n. 262 del 2005 ha inserito, dopo il secondo comma, il seguente: «L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti». La norma va analizzata assieme alle competenze di cui all'art. 2409 c.c., a norma del quale l'organo di controllo può denunciare al tribunale gli amministratori per sospetto di gravi irregolarità nella gestione, e tende a realizzare ancor più concretamente la separazione rispetto all'organo amministrativo, pur in presenza del rischio della responsabilità solidale a norma dell'art. 2407 c.c., che forse limiterà di fatto l'utilizzo di questo potere (L. DE ANGELIS, *Le nuove spa*, in *La riforma del risparmio. Guida giuridico normativa*, n. 3 del 12 gennaio 2006, Milano, p. 10). Si pone inoltre un problema che riguarda il sistema monistico, la cui disciplina (art. 2409-*noviesdecies*, comma 1, c.c.), sancisce che al consiglio di amministrazione si applica, tra gli altri, anche l'art. 2393 c.c.: ci si chiede, infatti, se il comitato per il controllo sulla gestione possa esercitare l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione secondo quanto stabilito per il collegio sindacale nel sistema tradizionale di amministrazione e controllo.

servatezza e di non divulgazione delle informazioni, nonché alla necessità di non intralciare<sup>43</sup> il normale svolgersi della gestione; dall'altro, è finalizzato all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Il diritto di controllo individuale, inoltre, è collegato all'esercizio di altre attribuzioni in capo al socio.

Può essere, infatti, strumentale all'assunzione di decisioni in via extra assembleare, nell'ambito delle quali acquista un rilievo maggiore rispetto al contesto assembleare, perché il procedimento extra assembleare (consultazione scritta o consenso espresso per iscritto) non prevede una informazione preventiva tramite avviso di convocazione (artt. 2479 e 2479-*bis*, c.c.)<sup>44</sup>.

La rilevanza del diritto del controllo individuale del socio, come accennato, è stata colta dalla dottrina e dalle prime pronunce giurisprudenziali soprattutto nel collegamento con la legittimazione all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Tuttavia, nonostante siano trascorsi soltanto due anni dall'entrata in vigore della norma, la giurisprudenza più recente sembra già analizzare le problematiche connesse all'istituto con una diversa sensibilità e in un'ottica più ampia. I giudici, nelle ultime pronunce, tendono a qualificare il diritto in questione come un vero e proprio diritto potestativo del socio, autonomo (sia dal punto di vista sostanziale che della tutela processuale) rispetto ad altri diritti attribuiti ai soci, tra i quali, appunto, la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ma anche, ad esempio, l'impugnazione delle delibere assembleari<sup>45</sup>, l'esercizio del diritto di opzione per l'aumento di capitale della società<sup>46</sup> o l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio entro i termini di cui all'art. 2479 *ter*, comma 1, c.c.<sup>47</sup>.

---

(43) Si veda la nota 15.

(44) Sulla portata innovativa della previsione di procedimenti decisionali alternativi a quello collegiale si vedano R. LENER – A. TUCCIL, *Decisioni dei soci e responsabilità degli amministratori*, in AGE, 2003, p. 283 ss.

(45) Trib. Ivrea, 2 luglio 2005, *cit.*, p. 1542; Trib. Civitavecchia, 21 aprile 2004 (ord.), in [www.dircomm.it](http://www.dircomm.it), 2004, n. 5, ove il giudice precisa che «il socio ha un diritto potestativo ad esercitare il controllo sulla gestione e la società non può sindacare i motivi sottostanti la richiesta»; Trib. Biella, 18 maggio 2005 (ord.), per il quale «il legislatore nel sancire il diritto di accesso del socio ha previsto un vero e proprio diritto potestativo – dato che il relativo esercizio non ha nessun limite e non è subordinato alla ricorrenza di interessi ed esigenze particolari →» (ordinanza pubblicata in [www.slad.it](http://www.slad.it) e in *Società*, 2006, p. 50, con nota di F. FUNARI).

(46) Trib. Ivrea, 2 luglio 2005, *cit.*

(47) Trib. Milano, 30 novembre 2004, *cit.*

In generale, quindi, i soci sono titolari di «un diritto di controllo sulla gestione, funzionale all'esercizio di tutti i poteri e facoltà inerenti alla loro posizione giuridica»<sup>48</sup>.

Per questi motivi, se l'esercizio del diritto viene ostacolato, si «determina una situazione di pregiudizio irreparabile, per il fatto che il diritto medesimo viene totalmente escluso»<sup>49</sup> e si giustifica sia un'azione di merito sia il ricorso allo strumento cautelare atipico di cui all'art. 700 c.p.c.<sup>50</sup>.

4. Venendo poi a individuare profili specifici di interesse, il primo riguarda la possibilità di ricorrere a professionisti di fiducia nell'esercizio del controllo.

Questa innovazione introdotta dalla riforma dimostra la preminenza dell'interesse del socio all'informazione anche rispetto al segreto aziendale<sup>51</sup>.

La norma, tuttavia, tace su profili che attengono il concreto atteggiarsi dell'esercizio del controllo da parte del socio, e che posso-

---

(48) Trib. Ivrea, 2 luglio 2005, cit., p. 1543, con riferimento specifico alla facoltà di sottoscrivere l'aumento di capitale.

(49) Trib. Biella, 18 maggio 2005, cit.: «le modalità temporali di esercizio del diritto di controllo individuale del socio sono essenziali all'effettività del diritto e ogni intralcio che a tale esercizio si frappone pregiudica irrimediabilmente il diritto stesso».

(50) Dichiarano legittimo il ricorso d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*: Trib. Milano, 30 novembre 2004, cit.; Trib. Biella, 18 maggio 2005, cit.; Trib. Chieti, 31 maggio 2005 (ord.), in *Giur. it.*, 2005, p. 1652; Trib. Ivrea, 2 luglio 2005, cit.; ed anche, in virtù della previgente disciplina, applicabile per diritto transitorio: Trib. Bari, 10 maggio 2004, cit.

(51) F. PARRELLA, *op. cit.*, p. 125. I giudici, inoltre, hanno chiarito che «l'esigenza di riservatezza aziendale e di tutela della privacy di terzi non appare dunque costituire un limite astratto ed intrinseco al diritto di controllo del socio» (...) «bensì concreto ed estrinseco: estrinseco nel senso che il rispetto della riservatezza opera semmai nei confronti del socio verso l'esterno, perciò avente il diritto di acquisire conoscenza di documentazione riservata ma non di divulgarla, concreto nel senso di una effettiva congruenza dell'esercizio del diritto di controllo rispetto alla specifica situazione» (Trib. Milano, 30 novembre 2004, cit., p. 1246) e che la lettera della norma «è talmente ampia da non consentire l'esclusione della consultazione in base alla pretesa funzione meramente interna della documentazione. Anzi, è proprio rispetto a tali documenti – i quali frequentemente possono contenere la prova dell'infedeltà dei libri obbligatori – che è maggiore l'interesse all'esame diretto da parte del socio che esercita il controllo» (Trib. Chieti, 31 maggio 2005, cit., p. 1652).

no far sorgere contrasti tra il socio e i soggetti che, nella società, dovrebbero fare in modo che il socio stesso eserciti il diritto in questione.

Ad esempio, nell'ipotesi in cui il socio intenda esercitare il diritto di controllo tramite un professionista, non è essenziale la sua presenza durante il controllo<sup>52</sup> assieme al professionista incaricato. Quest'ultimo può quindi recarsi presso la sede sociale e visionare la documentazione; deve, però, poter essere identificato dagli amministratori, o da chi per loro, come soggetto incaricato dal socio, il quale dovrebbe rendere nota ai soggetti interni alla società l'identità del professionista incaricato, e auspicabilmente anche l'oggetto del controllo (se non specificando i singoli documenti, almeno gli argomenti di interesse) e il giorno in cui si presenterà<sup>53</sup>. Il socio potrebbe redigere una delega formale al professionista, oppure più semplicemente inviare una preventiva lettera di segnalazione agli amministrazioni tramite posta ordinaria, posta elettronica o fax, della "visita" del professionista.

Pare, quindi, ragionevole che il socio comunichi alla società la sua volontà di esercitare il diritto di controllo *ex art.* 2476, comma 2, c.c., anche senza avvalersi di professionisti di sua fiducia, prima di recarsi presso la sede sociale.

Un altro profilo significativo riguarda il diritto di estrarre copia dei documenti visionati (da parte del socio, affiancato o meno da un professionista, o da parte del solo professionista).

---

(52) Considerano ammissibile la possibilità di delegare ai professionisti la consultazione dei documenti: S. FORTUNATO, *op. cit.*, p. 306; N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio*, cit., p. 161; E. FREGONARA, *op. cit.*, p. 797. I giudici hanno consentito l'esercizio del diritto di controllo da parte del socio e/o dei soggetti dal medesimo incaricati, ammettendo l'effettuazione del controllo da parte del professionista in presenza o meno del socio: si veda ad esempio Trib. Biella, 18 maggio 2005, *cit.*

(53) In giurisprudenza è stato precisato che non può essere consentito «l'accesso indiscriminato ai locali della società, a prescindere dalla volontà della società stessa ovvero con modalità non concordate o comunque irragionevoli e contrarie al canone di buona fede, sicché normalmente può prefigurarsi l'accesso con modalità concordate in giorni ed orari lavorativi» (Trib. Milano, 30 novembre 2004, cit., p. 1246); in altra occasione gli stessi soci ricorrenti chiedevano (e ottenevano dal giudice, negli stessi termini) fosse consentito loro, o a soggetti da essi incaricati, di consultare la documentazione «in qualsiasi momento durante i normali orari di lavoro» (Trib. Biella, 18 maggio 2005, cit.).

L'esistenza di un vero e proprio diritto in capo al socio all'estrazione di copie <sup>54</sup> è giustificata dalla necessità di analizzare meglio la documentazione e di realizzare in concreto il controllo sulla gestione. In seguito alla verifica dei documenti il socio non amministratore può esercitare altri diritti, cui si è già fatto cenno, come l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e l'esercizio del diritto di opzione per l'aumento di capitale della società. Nel primo caso, il controllo sulla gestione in capo a ciascun socio amministratore è direttamente collegato, se non finalizzato, a far valere la responsabilità degli amministratori, e il diritto di estrarre copia sembra funzionale a far valere tale responsabilità. Le copie e le fotocopie della documentazione utili in ciascuna situazione rappresenterebbero, infatti, le necessarie prove nel caso in cui il socio volesse far valere la responsabilità degli amministratori; senza tali copie parrebbe davvero difficile promuovere l'azione di responsabilità: non potrebbero di certo essere sufficienti appunti presi a mano (seppure con la massima diligenza) oppure dati ricordati a memoria.

Non convincono le argomentazioni, presentate in alcuni casi nelle aule dei tribunali <sup>55</sup>, contrarie alla possibilità di estrarre copia, supportate dal rilievo dato alla necessità di riservatezza delle informazioni sulla base delle quali vengono prese le decisioni aziendali e dei documenti della gestione societaria, riservatezza in nome della quale non si potrebbe richiedere alcuna copia o fotocopia dei documenti per evitare la diffusione di notizie. Tale motivazione risulta piuttosto debole, poiché è pacifico che la riservatezza non può valere nei confronti del socio, che dell'organizzazione societaria è parte e il cui diritto all'informazione è ora rafforzato dalla disposizione del comma 2 dell'art. 2476 c.c.; si può semmai sottolineare che la riservatezza vale verso l'esterno, ossia nei confronti di soggetti non soci, e che il socio che riceve dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e che consulta la documentazione è obbligato a non divulgarle a soggetti estranei o concorrenti. Al vincolo di riservatezza sulle informazioni acquisite è soggetto anche il professionista eventualmente incaricato, che, in ogni caso, è già tenuto al segreto professionale in base al codice deontologico dell'ordine professionale cui appartiene.

---

(54) In dottrina, per la stessa soluzione: F. PARRELLA, *op. cit.*, p. 125; M. ARATO, *op. cit.*, p. 1195 (che ritiene implicitamente ammissibile la facoltà di fotocopiare o di estrarre copie dei documenti, poiché ipotizza che possa essere vietata tale facoltà con una clausola statutaria); N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio*, *cit.*, p. 160; E. FREGONARA, *op. cit.*, p. 800.

(55) Si veda ad esempio Trib. Ivrea, 2 luglio 2005, *cit.*, p. 1543.

In merito al diritto di estrarre copia, le prime pronunce giurisprudenziali si erano espresse in senso sfavorevole, negando decisamente ai soci e ai professionisti coinvolti il diritto ad estrarre copia o a riprodurli altrimenti <sup>56</sup>.

Ordinanze più recenti fanno registrare un orientamento decisamente diverso sul punto. I giudici stanno, infatti, fornendo un conforto alla ammissibilità del diritto di estrarre copia della documentazione gestionale, sulla base della qualificazione del diritto di controllo individuale del socio come diritto potestativo <sup>57</sup>.

---

(56) I primi giudici che hanno affrontato la questione hanno escluso espressamente che il diritto di controllo *ex art. 2476*, comma 2, c.c. implichi il diritto ad estrarre copia dei documenti o a riprodurli altrimenti: Trib. Parma, 25 ottobre 2004, cit., p. 759, pur non motivando tale posizione; Trib. Milano, 30 novembre 2004, cit., p. 1246, che si limita ad invocare la necessità di aderenza al dato testuale della norma come elemento di riequilibrio rispetto alla mancanza di limiti imposti dal legislatore all'esercizio del diritto di controllo; Trib. Chieti, 31 maggio 2005, cit., p. 1652, che tenta di argomentare l'esclusione in modo più ampio, ma con motivazioni che non sembrano convincenti, ossia: *a*) l'assenza di menzione nella norma del diritto di estrarre copia e la difficoltà di superare il dato letterale in via interpretativa; *b*) l'argomentazione *a contrario* secondo cui, se fosse possibile estrarre copia, non sarebbe necessaria la previsione del ricorso a professionisti di fiducia, poiché il socio potrebbe procurarsi le copie necessarie e poi sottoporle all'attenzione del professionista. Alle argomentazioni dell'ordinanza del Tribunale di Chieti sembra possibile ribattere che: 1) la possibilità di estrarre copia, ma senza la previsione dell'intervento del professionista, potrebbe rivelarsi senza significato, poiché il socio si troverebbe a dover esaminare sicuramente una gran mole di documenti, e non sarebbe neanche in grado di identificare i documenti utili ad effettuare un controllo se non fosse egli stesso un professionista esperto in materia contabile e amministrativa; il socio, poi, non potrebbe comunque procurarsi copia di tutta la documentazione per essere certo di avere tutte le informazioni utili da sottoporre al professionista; 2) la presenza del professionista è, quindi, necessaria per rendere effettivo il controllo, in particolare per effettuare la selezione dei documenti che, però, a volte devono essere studiati, analizzati, rielaborati in separata sede per effettuare un controllo vero e proprio e devono, quindi, poter essere disponibili in copia; se, come è precisato nell'ordinanza del Tribunale di Chieti, «il diritto di controllo va esercitato mediante l'esame della documentazione presso la sede della società», potrebbe crearsi intralcio alla gestione, derivante dalla presenza del socio ed eventualmente anche del professionista per il tempo necessario ad analizzare la documentazione.

(57) In proposito: Trib. Biella, 18 maggio 2005, cit., nella quale il giudice ordina all'amministratore unico della s.r.l. di consentire «ai ricorrenti o ai soggetti dai medesimi incaricati nell'espletamento della citata consultazione di effettuare estratti a proprie spese», e Trib. Ivrea, 2 luglio 2005, cit., p. 1542, che precisa: «i ricorrenti sono legittimati *ex art. 2476 c.c.*, nell'esercizio del diritto di controllo sulla gestione sociale assicurato al singolo socio, a chiedere agli amministratori la consultazione e l'estrazione di copie di documenti relativi all'amministrazione, senza alcun limite se non quello della buona fede, tanto che in dottrina e in giurisprudenza si qualifica tale situazione giuridica soggettiva, come un vero e proprio diritto potestativo del socio». Si veda la nota 15.

5. Altro profilo di novità apportato dalla riforma riguarda l'ampliamento dell'ambito del controllo dei soci, a ciascuno dei quali tale diritto è riconosciuto indipendentemente dalla quota di capitale posseduta.

I soci hanno accesso ai *documenti relativi all'amministrazione*, mentre in precedenza potevano avere notizia degli affari sociali dagli amministratori e consultare soltanto i libri sociali (art. 2489 c.c. prev.).

I poteri di controllo dei soci che non partecipano all'amministrazione sono quindi più ampi rispetto alla disciplina precedente, sia per quanto riguarda le situazioni in cui possono intervenire (ossia anche in presenza del collegio sindacale, e non soltanto in mancanza di esso come invece statuiva la vecchia norma), sia per quanto riguarda l'oggetto, poiché *documentazione* è termine ampio che include tutti i documenti riguardanti il procedimento che porta alla scelta e all'attuazione delle operazioni di gestione<sup>58</sup> (scritture e libri contabili<sup>59</sup>, che nella disciplina previgente non potevano mai essere consultati dai soci non amministratori<sup>60</sup>, ma anche contratti, convenzioni, accordi socia-

---

(58) In concreto, dovrebbe tradursi «in un flusso di informazioni costante» e quindi anche in una diversa, rispetto al passato, informazione dei soci in materia di formazione del bilancio (B. LIBONATI, *op. cit.*, p. 477).

(59) Evidenziano il diritto del socio non amministratore di consultare libri e scritture contabili S. FORTUNATO, *op. cit.*, p. 306; L. DE ANGELIS, *Amministrazione e controllo nella società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, p. 485; N. ABRIANI, *Controlli e autonomia statutaria*, cit., p. 341; Id., *Controllo individuale del socio*, cit., p. 159; Id., *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 320; G. RACUGNO, *L'amministrazione della s.r.l.*, cit., p. 16; S. AMBROSINI, *op. cit.*, p. 1590; M. ARATO, *op. cit.*, p. 1194; E. FREGONARA, *op. cit.*, p. 797 s. Nel senso che, secondo il nuovo dettato codicistico, il socio può esaminare, oltre ai libri sociali, la documentazione attinente l'attività di gestione, ma non può, così come non poteva in passato, consultare i libri e le scritture contabili, ASSOCIAZIONE PREITE, *op. cit.*, p. 287.

In giurisprudenza accolgono la soluzione affermativa, nel senso di riconoscere al socio il diritto di consultare i libri e le scritture contabili, oltre al resto della documentazione: la citata ordinanza del Tribunale di Bari del 10 maggio 2004, in questa *Rivista*, 2004, II, p. 261; con ampia motivazione, Trib. Milano, 30 novembre 2004, cit., p. 1246; riferendo il diritto di consultazione a «tutta la documentazione relativa all'amministrazione» (sembrano, quindi, inclusi anche i libri e le scritture contabili) Trib. Chieti, 31 maggio 2005, cit., p. 1652; infine, seppure riferendosi espressamente alla revisione della gestione, include nell'oggetto di tale attività «tutti i documenti afferenti l'amministrazione», Trib. Parma, 25 ottobre 2004, cit., p. 758.

(60) Il previgente art. 2489 c.c. riconosceva al socio il «diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali», e cioè il libro soci, il libro verbali assemblee, il libro verbali consiglio e, se esistente, il libro verbali comitato esecutivo. La possibilità di consultare libri e scritture contabili costituiva una questione controversa per parte della dottrina (G.F. CAM-

li, fatture, corrispondenza, pareri professionali, atti giudiziari ed amministrativi ecc.)<sup>61</sup>. Per quest'ultimo profilo, in particolare, la disciplina è molto vicina a quella prevista in tema di società di persone, contenuta nell'art. 2261 c.c., più che al vecchio testo dell'art. 2489 c.c.<sup>62</sup>.

Un altro punto in cui si ravvisa una corrispondenza con la norma in materia di controlli nelle società personali è la mancata previsione di atti di ispezione da parte dei soci, i quali non potranno quindi «pretendere di visitare gli impianti e i magazzini o di accertare le consistenze di cassa»<sup>63</sup>, poteri che la legge prevede espressamente, invece, in capo ai componenti del collegio sindacale. Ai soci è attribuito un diritto di ispezione unicamente sui documenti riguardanti l'amministrazione. Tuttavia, pare ragionevole che la possibilità per i soci di procedere ad ulteriori controlli e ispezioni sui beni aziendali, oltre che sulla documentazione amministrativa, possa essere introdotta nell'atto costitutivo<sup>64</sup> con una clausola integrativa della disciplina legale.

Sull'oggetto del controllo è utile un'ulteriore notazione. Si è già accennato<sup>65</sup> al fatto che, da un lato, gli amministratori non possono opporre il segreto aziendale al socio che chiede loro notizie sullo svolgimento degli affari sociali, e che dall'altro si pone, a carico del socio e del professionista eventualmente incaricato, un'esigenza di riservatezza su quanto appreso, nel senso che non devono divulgare le notizie all'esterno<sup>66</sup>.

---

POBASSO, *La riforma delle società di capitali e delle cooperative*, agg. V ed. del *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*, a cura di M. Campobasso, Torino, 2004, p. 202); per altra parte la norma sanciva un divieto in merito (ASSOCIAZIONE PREITE, *op. cit.*, p. 287).

(61) In conseguenza dell'ampliamento dell'oggetto del controllo dei soci non amministratori, ha perso significato (e non è stato infatti riportato nel nuovo testo dell'art. 2476 c.c.) il diritto dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale di far eseguire annualmente e a loro spese la revisione della gestione, dato che tale diritto è ormai in capo a ciascun socio senza alcun limite temporale (ASSOCIAZIONE PREITE, *op. cit.*, p. 287; M. ARATO, *op. cit.*, p. 1194).

(62) In questo senso anche M. ARATO, *op. cit.*, p. 1194.

(63) N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio*, cit., p. 159.

(64) E. FREGONARA, *op. cit.*, p. 798, che cita, con riguardo alle società di persone, O. CAGNASSO, *La società semplice*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 1998, p. 184.

(65) Si veda il § 4.

(66) N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio*, cit., p. 160.

L'interesse del socio all'informazione, quindi, prevale sul segreto aziendale, fatte salve le leggi speciali. Questo principio trova infatti un limite nella tutela accordata dal legislatore alle *informazioni segrete* e contenuta negli artt. 98 e 99 del nuovo Codice della proprietà industriale<sup>67</sup> (d'ora innanzi, c.p.i.). Costituiscono, infatti, oggetto di tutela «le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali» in quanto presentino determinate caratteristiche: siano informazioni segrete, ossia non generalmente note o accessibili al pubblico, abbiano un valore economico, siano sottoposte a misure adeguate a mantenerle segrete e siano soggette al legittimo controllo del detentore<sup>68</sup>.

Le informazioni riservate oggetto di questa disciplina rientrano all'interno del più ampio concetto di *know-how*<sup>69</sup> (pur senza esaurirlo) e sono identificabili, in particolare, nel «complesso di conoscenze, esperienze, cognizioni attinenti sia ai processi di produzione industriale costituente oggetto dell'attività d'impresa (*know-how* tecnico), sia agli aspetti relativi all'organizzazione ed alla gestione dell'impresa (*know-how* commerciale)» aventi i caratteri di cui all'art. 98 c.p.i.<sup>70</sup>.

Occorre quindi coordinare la tutela del segreto con il diritto di informazione del socio non amministratore di s.r.l.; questione che necessiterebbe di un approfondimento non realizzabile in questa sede, ma che sembra comunque opportuno segnalare. Innanzitutto, la do-

---

(67) D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

(68) Le informazioni devono essere detenute legittimamente dall'imprenditore, ossia devono essere state scoperte o create all'interno dell'impresa oppure acquistate da terzi mediante contratti di cessione o licenza (B. FRANCHINI STUFLER, *Studi sull'evoluzione economica e giuridica del know-how e della sua tutela*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, p. 413).

(69) In generale, per *know-how* si intende «quel complesso di informazioni e di dati che nel loro insieme e nella configurazione e combinazione reciproca degli elementi compositivi consentono un risultato vantaggioso precluso a chi non possieda le stesse informazioni nello stesso insieme o nella stessa combinazione» (G. FLORIDIA, *Le creazioni protette*, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2005, p. 194). Nel Regolamento CE n. 772 della Commissione del 27 aprile 2004 riguardante gli accordi di trasferimento di tecnologie (che abroga il Regolamento CE n. 240/96) il *know-how* è definito come «un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è: // *i*) segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile; // *ii*) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e // *iii*) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità» (art. 1, comma 1, lett. *i*), Reg. CE n. 772/2004).

(70) B. FRANCHINI STUFLER, *op. cit.*, p. 413.

cumentazione cui ha diritto di accedere il socio riguarda gli aspetti gestionali e amministrativi della società: il socio, infatti, a norma dell'art. 2476, comma 2, c.c., ha diritto di accesso ai «documenti relativi all'amministrazione». Le informazioni rientranti nella fattispecie degli artt. 98 e 99 c.p.i., sembrano, quindi, escluse dall'oggetto del diritto di controllo individuale e possono essere ragionevolmente “difese” e tenute segrete dal soggetto legittimato a detenerle.

Si pone, quindi, una esigenza di segretezza anche rispetto ai soci, così come rispetto ai terzi, non essendo sufficiente il vincolo a non divulgare le notizie acquisite<sup>71</sup>. Questo sembra avvalorato anche dalla più forte tutela accordata alle informazioni segrete dal nuovo Codice della proprietà industriale rispetto alla disciplina previgente<sup>72</sup>.

Se, quindi, ad una prima riflessione si può dire che il socio non possa vantare un diritto di accesso a informazioni segrete a norma dell'art. 98 c.p.i., è pur vero che alcune di queste potrebbero, in alcuni casi specifici, essere di interesse per il socio in quanto collegate ad aspetti della gestione. Piuttosto delicata pare la situazione per le informazioni commerciali, oppure per quelle attinenti l'organizzazione o quelle finanziarie, che pure sono oggetto di tutela nelle ipotesi contemplate dalla legge, ma che potrebbero avere riflessi sull'attività amministrativa e, per questo, essere di qualche utilità al socio.

Si segnala, inoltre, che in caso di pegno e usufrutto delle quote il diritto di accesso alla documentazione spetta congiuntamente al socio e al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, e in caso di sequestro delle stesse al custode, salvo che dal titolo o dal provvedimento del

---

(71) Se non si ammettesse una esigenza di riservatezza sulle *informazioni segrete* si potrebbe ipotizzare che qualsiasi società concorrente, tramite l'acquisto di una quota della s.r.l. per esserne socia, possa avere accesso a tutte le informazioni amministrative, tecniche e commerciali della società (salvo clausole statutarie che prevenivano tale situazione con particolari statuizioni sul trasferimento della quota).

(72) Gli artt. 98 e 99 garantiscono oggi, «con una innovazione notevolissima» alle invenzioni non brevettate e alle informazioni riservate una tutela generale di tipo reale, mentre con la precedente disciplina la tutela era di tipo obbligatorio e molto spesso permetteva di ottenere soltanto un risarcimento (A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2005, p. 447 s.). Attualmente le informazioni riservate sono oggetto di un diritto di proprietà industriale autonomo e non titolato (per approfondimenti, in particolare sull'inserimento della disciplina delle informazioni segrete nel c.p.i., piuttosto che nella disciplina della concorrenza sleale, si vedano G. FLORIDIA, *op. cit.*, p. 195, e F. SANNA, in L.C. Ubertazzi, *Commentario breve al diritto della concorrenza. Appendice di aggiornamento dedicata specialmente al codice della proprietà industriale*, Commento *sub* artt. 98 e 99, Padova, 2005, p. 101).

giudice risulti diversamente<sup>73</sup>. L'attribuzione dei diritti individuali del socio può, in questi casi, estendersi anche a soggetti che non sono soci. Questa eventualità avvalorata la necessità di una interpretazione restrittiva riguardo all'accesso alle notizie riservate, con particolare riferimento alla protezione delle informazioni commerciali.

In generale, comunque, la tutela del segreto aziendale non è incompatibile con le ampie prerogative attribuite al socio in materia di diritto di accesso alla documentazione sulla gestione.

6. Il controllo del socio rileva, inoltre, con riferimento alle decisioni su determinate materie che la legge riserva «in ogni caso» alla competenza dei soci, fuori dell'attribuzione di specifici poteri amministrativi<sup>74</sup>. Su questi atti o fatti di gestione i soci devono esercitare il controllo documentale per prendere decisioni in modo consapevole.

L'esercizio del controllo implica in generale la necessità di reperire informazioni. La legge riconosce a tutti i soci il diritto di partecipare alla formazione della volontà sociale, e di essere adeguatamente informati sulle decisioni da prendere, e ciò ha riflessi importanti perché vengono sanzionate con la nullità le decisioni assunte in assenza assoluta di informazione. Tali decisioni possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dal momento della trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci<sup>75</sup>.

---

(73) La partecipazione alla s.r.l., infatti, può essere oggetto di pegno, usufrutto o sequestro, applicandosi in tali ipotesi l'art. 2352 c.c. in tema di azioni di s.p.a. (B. LIBONATI, *op. cit.*, p. 454). Salvo diversa indicazione contenuta nel titolo o nel provvedimento del giudice, i diritti amministrativi spettano sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario e, nel caso di sequestro, al custode (art. 2352, ultimo comma, c.c.).

(74) Ciò vale per le materie per cui la legge (art. 2479 c.c.) richiede l'espressa manifestazione di volontà dei soci e per le decisioni dei soci che possono essere sollecitate, in ogni momento e per qualunque materia, da ciascun amministratore e dai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Si tratta di momenti rilevanti per la vita della società; basti pensare ai controlli da esercitare per le decisioni riguardanti l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, modificazioni dell'atto costitutivo ecc., ma anche per l'assunzione di partecipazioni in società personali o altre imprese che comportino una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime o per gli acquisti pericolosi (N. ABRIANI, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 292 s.).

(75) Art. 2479-ter, comma 3, c.c. Inoltre, a norma del comma 1 della stessa norma, sono impugnabili (annullabili) le decisioni (assembleari o extra assembleari) dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo; sono legittimati i soci che non vi hanno consentito, ciascun amministratore e il collegio sindacale (ossia l'organo collegiale nella sua interezza; ma non il revisore contabile).

Per inciso, va detto che l'ipotesi delle decisioni dei soci di cui all'art. 2479 c.c. è diversa dal potere di decidere o autorizzare o consentire, che infatti è disciplinato nell'ambito di altre norme: *a)* art. 2476, comma 7, c.c., pur se la legge si riferisce alle “decisioni” e ai soci che hanno “deciso o autorizzato”, con la stessa terminologia; *b)* art. 2479-ter, comma 1, c.c., riguardo alla impugnazione delle decisioni da parte dei soci che non vi hanno consentito.

Così come nel caso dell'attribuzione al socio di particolari diritti riguardanti l'amministrazione, anche in questi ultimi due profili segnalati l'esercizio del diritto di controllo e l'accesso alle informazioni sulla gestione è funzionale a concedere o a negare l'autorizzazione, ad aderire alla decisione o a consentire una decisione.

Tuttavia, le modalità di esercizio del controllo sono diverse nel caso in cui al socio sia stato attribuito per statuto un particolare diritto attinente l'amministrazione, rispetto al caso in cui manchi questa specifica attribuzione. Nel primo caso, infatti, i controlli sulla documentazione sono presumibilmente esercitati in modo più approfondito e costante nel tempo.

Occorre ricordare che, benché ci sia funzionalità dell'esercizio del controllo rispetto alle decisioni e alle autorizzazioni, il diritto di controllo individuale può essere esercitato dal socio indipendentemente da altre attribuzioni o da altri diritti di cui gode. Il socio, infatti, può esercitare il diritto di controllo sulla documentazione per essere informato, in generale, sulla gestione societaria, oppure prima di intervenire in assemblea (per poter esercitare in modo consapevole il diritto di voto, ad esempio).

7. Per fare il punto sulle novità collegate al diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. si possono, infine, sintetizzare alcune indicazioni sul confronto della disciplina vigente con il sistema precedente la riforma e con quella degli altri tipi societari, in particolare per cogliere la significatività della disciplina nei confronti delle società di persone:

*a)* rispetto al passato, ossia al previgente art. 2489 c.c.: tale norma era dedicata in modo specifico al controllo individuale del socio, mentre la disciplina attuale è collegata, nell'art. 2476 c.c., alla responsabilità degli amministratori; il socio poteva intervenire soltanto nei casi in cui il collegio sindacale non era presente, mentre oggi il diritto è riconosciuto anche se viene nominato l'organo di controllo (collegio sindacale o revisore contabile); il socio può oggi esercitare il diritto di controllo sulla gestione e l'azione di responsabilità contro gli ammini-

stratori individualmente, qualunque sia la partecipazione posseduta, mentre in passato la revisione annuale della gestione poteva essere richiesta dai soci titolari di almeno un terzo del capitale sociale, e per l'azione contro gli amministratori l'art. 2487 c.c. conteneva un rinvio alle norme della s.p.a. (e, quindi, all'art. 2395 c.c., a norma del quale il singolo socio ha diritto al risarcimento del danno se è stato direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori); con riferimento all'oggetto, ciascun socio aveva «diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali», mentre la formula attuale aggiunge «i documenti relativi all'amministrazione» – ampliando l'ambito del controllo a tutta la documentazione sulla gestione – e prevede il coinvolgimento di professionisti di fiducia del socio;

b) riguardo alla società per azioni, occorre innanzitutto ricordare che la disciplina di quest'ultima non prevede l'attribuzione ai soci del diritto di controllo sull'operato degli amministratori, che è affidato ad altri soggetti <sup>76</sup>. Anche se nella s.p.a. manca il controllo individuale del socio, esistono altre forme di tutela, che però sono rivolte alle minoranze, come il controllo giudiziario *ex art.* 2409 c.c., oppure sono garantite da soggetti esterni, quali le Autorità pubbliche di settore. La differenza rispetto alla disciplina della s.r.l. è, quindi, cresciuta rispetto al passato <sup>77</sup>;

c) nel confronto con la disciplina delle società di persone, è evidente che le modifiche apportate dalla riforma in tema di s.r.l. sono state ispirate dalla regolamentazione in materia di società semplice (art. 2261 c.c.), applicabile anche alla società in nome collettivo. La maggiore affinità dell'attuale norma sui controlli del socio di s.r.l. (rispetto al previgente art. 2489 c.c.) con l'art. 2261 c.c., è evidente in particolare per quanto attiene l'ampiezza dell'oggetto. Nella s.s. e nella s.n.c. i soci che non partecipano all'amministrazione sono titolari del diritto di informazione sullo svolgimento dell'attività sociale, del diritto di consultare i documenti relativi all'amministrazione, incluse tutte le scrit-

---

(76) L'attività di controllo viene effettuata – al posto dei soci – dall'organo di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo interno, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato) per i profili di controllo sull'amministrazione, e, in generale, dal revisore contabile o dalla società di revisione per quanto attiene il controllo contabile, in base alla disciplina applicabile (e salva la possibilità, *ex art.* 2409-*bis*, ultimo comma, c.c., di affidare al collegio sindacale anche il controllo contabile nel sistema tradizionale).

(77) Sul tema delle differenze tra s.r.l. e s.p.a. si rinvia a G. MARASÀ, *op. cit.*, p. 107 ss.

ture contabili<sup>78</sup> della società (in ciò non riscontrandosi differenze rispetto alla s.r.l.) e di un diritto al rendiconto degli affari sociali al termine di ogni anno (oppure alla conclusione degli affari sociali, nel caso in cui avvenga prima del termine dell'anno). Le peculiarità della norma in tema di s.s., riguardanti il riferimento al rendiconto e alla mancata menzione dei libri sociali (e del ricorso al professionista di fiducia), sono coerenti con le diversità delle discipline in materia di scritture contabili e di bilancio, e non configurano una minore profondità del controllo del socio nella s.s. e nella s.n.c. rispetto alla s.r.l.<sup>79</sup>.

Esistono, perciò, significative analogie con la società semplice e le similitudini tra le due discipline rappresentano un segnale di maggiore personalizzazione della s.r.l.

Esce, quindi, confermata la nuova collocazione della s.r.l. nel contesto dei tipi societari segnalata all'inizio di queste pagine.

MIRIA RICCI

---

(78) G.F. CAMPOBASSO, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2004, p. 147.

(79) Per quanto riguarda, infine, il diritto di controllo dei soci accomandanti di società in accomandita semplice, che pure dispongono di poteri di verifica, basti ricordare che essi «hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società» (art. 2320, comma 3, c.c.). Tali poteri sono meno significativi rispetto a quelli del socio non amministratore di s.n.c., e, quindi, anche del socio di s.r.l.: l'accomandante, infatti, non può chiedere notizie sullo svolgimento degli affari sociali nel corso della gestione e non può consultare la documentazione prima di aver ricevuto il progetto di bilancio. Si ritiene che abbia comunque diritto di concorrere all'approvazione del bilancio, senza che ciò comporti la violazione del divieto di immistione (G.F. CAMPOBASSO, *Manuale di diritto commerciale*, cit., p. 158; D. REGOLI, *L'organizzazione delle società di persone*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2005, p. 60). Per approfondimenti sul tema dei controlli dei soci di società di persone, ma non solo, si rinvia a C. MONTAGNANI, *Diritti d'informazione, controllo individuale e controllo giudiziario nelle società prive di collegio sindacale*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, p. 237 ss. (I parte) e p. 331 ss. (II parte), e a F. DI SABATO, *Società in generale. Società di persone*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, Napoli, 2004, p. 145 ss.